

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI

INDICE

Art. 1 - Istituzione della tassa.....	3
Art. 2 - Contenuto del regolamento.....	3
Art. 3 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.....	3
Art. 4 - Esclusioni dalla tassa.....	3
Art. 5 - Commisurazione della tassa.....	4
Art. 6 - Determinazione delle tariffe.....	5
Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.....	5
Art. 8 - Parti comuni del condominio.....	5
Art. 9 - Classificazione categorie locali e aree soggette a Tarsu.....	5
Art. 10 - Riduzioni.....	6
Art. 11 - Agevolazioni.....	6
Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento.....	7
Art. 13 - Denunce.....	7
Art. 14 - Decorrenza della tassa.....	8
Art. 15 - Determinazione costo di esercizio.....	9
Art. 16 - Mezzi di controllo.....	9
Art. 17 - Sanzioni ed interessi.....	9
Art. 18 - Funzionario Responsabile.....	9
Art. 19 - Accertamento, riscossione e contenzioso.....	9
Art. 20 - Abrogazioni e sostituzioni.....	9
Art. 21 - Entrata in vigore - Effetti.....	10
Art. 22 - Norma di rinvio.....	10
Allegato A) Criteri per la determinazione delle tariffe relative alle categorie in cui sono classificati i locali e le aree soggette alla Tassa.....	11

Art. 1 - Istituzione della tassa

- 1) Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Contenuto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 3 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

- 1) L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
- 2) Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 4 - Esclusioni dalla tassa

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
- 2) Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili, e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3) Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 5 - Commisurazione della tassa

1) La tassa a norma del 1^a comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i., è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2) La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

4) Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 340 della L. 311/2004.

Per gli immobili già denunciati, il servizio tributi procederà, tenuto conto della potenzialità della struttura organizzativa all'uopo preposta, a modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale per la conseguente rettifica presso il Comune della consistenza di riferimento. A tale scopo utilizzerà i dati che dovranno essere reperiti secondo quanto previsto dalla L. 311/04 art. 1 comma 340 sopra citato.

Art. 6 - Determinazione delle tariffe

- 1) Le tariffe per ogni categoria sono determinate dalla Giunta Comunale, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di lete, rispettando il criterio di cui all'Allegato A) del presente regolamento.

Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

- 1) La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
- 2) Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta risulta superiore a m. 500 e inferiore a m. 1000;
 - b) in misura pari al 30 % della tariffa se la suddetta distanza supera 1.000 m. e fino a 2.000 m.;
 - c) in misura pari al 20% della tariffa, per distanze superiori ai 2.000 m.
- 3) Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
- 4) In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tassa.

Art. 8 - Parti comuni del condominio

- 1) Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che detengono o occupano parti comuni in via esclusiva.

Art. 9 - Classificazione categorie locali e aree soggette a Tarsu

- 1) Agli effetti dell'applicazione della Tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie.

Le fattispecie di seguito indicate sono da considerarsi esemplificative e non esaustive, per cui in caso di tipologie non espressamente elencate, si procede alla classificazione in base a criteri di analogia, secondo l'utilizzo.

Categoria	Descrizione
1	Associazioni, scuole
2	Distributori carburanti
3	Alberghi con ristorante
4	Case di cura e di riposo
5	Uffici, agenzie, studi professionali
6	Banche ed istituti di credito
7	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni durevoli
8	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
9	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, fabbro, idraulico, elettricista, parrucchiere, lavanderia, estetista, verniciatore, restauratore, autolavaggio, ecc...)
10	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
11	Attività artigianali di produzione beni specifici
12	Attività industriale con capannone produzioni
13	Bar, caffè, pasticceria
14	Ristoranti, trattorie, pizzerie
15	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, mangimi, concimi, ecc...
16	Ortofrutta, fiori e piante
17	Magazzini senza vendita diretta
18	Utenze domestiche: abitazioni private e pertinenze
19	Superfici dedicate al divertimento e all'intrattenimento
20	Esposizioni e autosaloni

Art. 10 - Riduzioni

- 1) Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle indicate nel successivo comma 2.
- 2) Non sono soggette a tassazione le aree pertinenti o accessorie di civile abitazione e le aree a verde, qualunque ne sia la superficie.

Art. 11 - Agevolazioni

- 1) E' prevista l'agevolazione, sotto forma di riduzione del 30% della tassa, nei confronti degli utenti ultrasessantacinquenni residenti e dimoranti nel Comune, unici occupanti dell'abitazione, che abbiano un reddito complessivo non superiore **ad un importo determinato annualmente e con effetto dal 1° gennaio , dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione**, calcolato in base

all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), ai sensi del D. Lgs 31/03/98 n. 109 e successive modificazioni.

- 2) La riduzione sarà concessa a consuntivo dell'anno, sulla base di apposita domanda dell'utente da presentare all'Ufficio Tributi, corredata dall'attestazione I.S.E.E., rilasciata gratuitamente da un CAAF o da altro Ente autorizzato, indicante le condizioni di cui al comma 1), relativa all'anno di imposizione.
- 3) L'agevolazione di cui al comma 1) è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria viene assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa.

Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
- 2) E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 3) La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata sulla base di quella annuale rapportata ai giorni e trova riferimento nella categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata di un importo percentuale del 10%.
- 4) L'importo della tassa giornaliera da versare non deve comunque essere inferiore ad €. 1,00 e, per importi inferiori, si deve procedere ad arrotondare il dovuto a tale cifra, al fine di compensare i costi amministrativi di gestione.

Art. 13 - Denunce

- 1) I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
- 2) Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
- 3) La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;

- b) il cognome e nome nonché il luogo e la data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) le generalità del proprietario dei locali ed aree occupati
 - h) l'identificativo catastale degli immobili occupati.
 - i) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
- 4) La cessazione totale o parziale dell'occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio, a valere dal primo ruolo utile, nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia stata accertata d'ufficio la cessazione.
- 5) L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14 - Decorrenza della tassa

- 1) La decorrenza dell'obbligazione tributaria, in caso d'inizio dell'utenza, e la decorrenza della cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione e detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno sono disciplinate dalla legge.
- 2) La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
- 3) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante, a seguito di denuncia, o in sede di recupero d'ufficio.
- 4) Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64 comma 3 e 4 del D.Lgs, 507/93, è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui

al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. Per “notifica del ruolo” di cui all'art. 75 comma 2 D.Lgs. 507/93, si intende la notifica della cartella di pagamento.

Art. 15 - Determinazione costo di esercizio

- 1) Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana l'importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/93 art. 61 comma 3bis).

Art. 16 - Mezzi di controllo

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 17 - Sanzioni ed interessi

- 1) Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. si applicano le sanzioni e gli interessi ivi indicati sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 472/97.

Art. 18 - Funzionario Responsabile

- 1) La Giunta Comunale designa il “Funzionario Responsabile” cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni. Egli sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il suo nominativo deve essere comunicato al Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 19 - Accertamento, riscossione e contenzioso

- 1) L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.

Art. 20 - Abrogazioni e sostituzioni

- 1) Dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono abrogate quelle contenute nel previgente Regolamento.
- 2) E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione, contenuta in altro Regolamento comunale, contraria o incompatibile con quella del presente.

Art. 21 - Entrata in vigore - Effetti

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed all'intervenuta esecutività della predetta deliberazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
- 2) In virtù di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 Legge 388/2000 il presente Regolamento avrà comunque effetto dal 01.01.2005.

Art. 22 - Norma di rinvio

- 1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento relativamente ai diritti del contribuente si richiamano le norme contenute nella Legge n. 212 del 27/07/2000.

Allegato A) Criteri per la determinazione delle tariffe relative alle categorie in cui sono classificati i locali e le aree soggette alla Tassa.

Per la determinazione delle tariffe si utilizzano i seguenti elementi:

Q.I. – coefficiente di produttività specifica rappresentante l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali ed aree tassabili, dedotto dal D.P.R. 158 del 27.04.1999 utenze non domestiche tabella 4 b e tabelle 4 a (per magazzini senza alcuna vendita diretta in quanto utenza non individuata in tabella 4 b - [(coefficiente minimo + coefficiente massimo) : 2]. Si esprime in Kg/Mq per anno;

S.T. – superficie totale dei locali e delle aree iscritte nei ruoli. Si esprime in Mq.;

Q.M. – coefficiente medio di produttività specifica rappresentante il rapporto tra la quantità dei rifiuti annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta ed il totale delle superfici soggette alla tassa rifiuti iscritta nei ruoli. Si esprime in Kg/Mq per anno;

I.P.S. – indice di produttività specifica rappresentante il rapporto tra il coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica ($Q.I./Q.M.$);

I.Q.S. – indice di qualità specifica considerato pari ad 1 (uno) per tutte le categorie in quanto non sono attualmente rilevabili differenze tra esse che incidano in modo significativo sul rapporto tra costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti di una categoria e il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti;

C. – costo convenzionale del servizio rappresentante il costo annuo del servizio;

T.M. – tariffa media convenzionale rappresentante il rapporto tra il costo convenzionale del servizio che si intende coprire e la superficie iscritta a ruolo. Si esprime in €/Mq per anno;

T.I. – tariffa unitaria per categoria. Si esprime con la seguente formula: $T.I. = I.P.S. \times I.Q.S. \times T.M.$

Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nel modo seguente:

- rideterminazione annuale della tariffa media (T.M.) sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo delle superfici iscritte nei ruoli della tassa oggetto del presente Regolamento;

- rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula:
 $T.I. = I.P.S. \times I.Q.S. \times T.M.$

✓ **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 11 del 31/03/2005, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 11/04/2005 al 25/04/2005, esecutiva dal 21/04/2005.

✓ **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 03/05/2005 al 17/05/2005.

✓ **Effetto ai sensi dell'art. 53 comma 16 L.388/2000:** 01/01/2005

✓ **Entrata in vigore:** 18/05/2005

✓ **Deliberazione di modifica:** C.C. n. 25 del 03/05/2006, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 04/05/2006 al 18/05/2006, esecutiva dal 14/05/2006.

✓ **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 19/05/2006 al 02/06/2006.

✓ **Entrata in vigore:** 03/06/2006

✓ **Deliberazione di modifica:** C.C. n. 10 del 31/03/2007, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 04/04/2007 al 18/04/2007, esecutiva dal 14/04/2007.

✓ **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 19/04/2007 al 03/05/2007

✓ **Entrata in vigore:** 04/05/2007